

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 26155/GRFVG del 05/06/2023

L.R. 6/2008 e D.P.Reg. n. 23/2018. Adozione prezzario dei danni da fauna selvatica alle attività agricole – anno 2023

Il Direttore di Servizio

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e in particolare l'articolo 10 comma 1 lettera a) che autorizza l'Amministrazione regionale a indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;

Visto l'articolo 39, comma 1, lettera a) bis della medesima l.r. n. 6/2008 che prevede che con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, siano determinati tra l'altro i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura;

Visto il D.P.Reg. n. 023/Pres. di data 7 febbraio 2018 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008" (di seguito Regolamento) con il quale si è provveduto ad approvare, tra l'altro, il regolamento per la concessione di indennizzi per danni all'agricoltura e al patrimonio zootecnico causati dalla fauna selvatica;

Richiamato il capo II del Regolamento denominato "Danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo" e in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, ai sensi del quale il Servizio regionale competente procede al riconoscimento del danno subito e alla quantificazione dello stesso in termini di perdita o minor prodotto causati dall'evento, di necessità di reimpianto, ripristino o risemina, e di ogni altro elemento utile alla determinazione del danno indennizzabile a seconda della tipologia di coltura, redigendo una perizia di stima secondo apposito modello e che il danno economico indennizzabile è determinato prioritariamente in base alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la coltura danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato, sulla base della resa certificata nella perizia allegata alla domanda o, in mancanza della resa indicata nel prezzario di cui al comma 4, e dei costi di mercato in caso di perdita del prodotto danneggiato o di necessità di reimpianto, ripristino e risemina della coltura danneggiata, del valore di mercato del patrimonio zootecnico predato e dei costi di ripristino per le opere danneggiate indicati nel medesimo prezzario.

Rilevato altresì che ai sensi del comma 4 del predetto articolo 5 del Regolamento è previsto che il Servizio regionale competente il prezzario delle colture che, sulla base di quanto

previsto al comma 2, riporta per ciascun prodotto gli elementi di riferimento per la quantificazione del danno alle colture, per la predazione degli animali di allevamento e alle opere approntate sui terreni;

Vista la proposta di prezzario predisposta dagli uffici competenti allegata al presente decreto, per l'anno 2023, che riporta negli allegati 1,2, 3 e 4 del presente decreto i valori indicati dal citato articolo 5 del Regolamento che sono stati determinati sulla base dello standard value riportato per ciascuna voce;

Considerato che per alcune colture non è stato possibile fare riferimento al richiamato standard value e che i criteri contenuti nel prezzario (resa= q.li/ha e prezzo al q.le) non sono adeguati per la valutazione del danno riferito a specifiche colture così come alla valutazione del danno su anticipazioni colturali;

Ritenuto pertanto per i casi sopra descritti, fare riferimento ai criteri e ai valori indicati nell'Appendice al suddetto prezzario, riportata nell'allegato 5 al presente decreto, redatta in conformità ai criteri dell'art. 5 del Regolamento;

Ritenuto di adottare il Prezzario dei danni da fauna segnalati nell'anno 2023 e della relativa Appendice riportati negli allegati da 1 a 5 al presente decreto;

Vista la D.G.R. n. 1199/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio dal 2 agosto 2020 al 1 agosto 2023;

Decreta

per quanto in premessa:

1) di adottare il Prezzario dei danni da fauna segnalati nell'anno 2023 e della relativa Appendice, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.Reg. n. 23/2018 e s.m.i. "Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008", nel testo di cui agli allegati da 1 a 5 al presente decreto che ne formano parte integrante.

2) che gli indennizzi per danni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2023 vengono quantificati sulla base del Prezzario e relativa Appendice approvati e vigenti al momento della concessione dei medesimi fino al successivo adeguamento alle rese e ai prezzi di riferimento per gli anni successivi.

Il Direttore di Servizio
Avv. Valter Colussa
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/05)

Responsabile del procedimento: Avv. Valter Colussa valter.colussa@regione.fvg.it; tel 0432 555799

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alessandra Lupieri alessandra.lupieri@regione.fvg.it; tel 0432 555038